



# COMUNE DI GARBAGNA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0
DELIBERAZIONE N. 13	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF),  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLE RATE  
RELATIVI AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI 2022

L'anno **duemilaventidue** addi **trentuno** del mese di **maggio** alle ore 21.20 previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SEMINO FABIO	Presente
ALVIGINI GIULIO	Presente
ARENZANI RICCARDO	Presente
CASSINO CRISTINA	Assente
LANFREDI SABRINA	Presente
MARUFFO JACOPO	Assente
PISACCO FRANCESCA	Presente
SUOZZO ROSALBA	Presente
TACCHINO MAURIZIO	Presente
TORRE CAROLINA	Presente
VERNA MAURIZIO	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza, il Segretario Comunale Sig. MOGNI Dott. GIANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Comune di GARBAGNA**  
**Provincia di Alessandria**

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 13 del 31.05.2022

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF),  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLE RATE  
RELATIVI AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI 2022

*Parere di regolarità tecnica.*

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to (Canevaro Alessandra)

*Parere di regolarità contabile.*

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to (Canevaro Alessandra)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04.04.2022 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati" nella quale viene deliberato che *"per quanto riguarda la TARI la tariffa sarà determinata dopo l'approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

VISTO il DL "Milleproroghe" il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso DL "Milleproroghe" ha disposto lo slittamento al 31/05/2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022/2024;

PRESO ATTO:

-di quanto previsto dalla deliberazione n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

-delle finalità, fissate da ARERA, che tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

-che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

-che nel territorio in cui opera il Comune di Garbagna è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

TENUTO CONTO che la competenza in merito alla validazione del PEF spetta al Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR di Novi Ligure, in quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione Arera 443/2019, dopo aver ricevuto i dati necessari da parte dei soggetti interessati (Il Comune ha provveduto ad inviare alla società 5 Valli Servizi srl i dati di competenza per l'elaborazione dei dati finali necessari alla redazione del PEF);

VISTA la documentazione pervenuta agli atti del Comune in data 26/05/2022 prot. 1928, con la quale il CSR, avvalendosi della collaborazione della Ditta Paragon Business Advisor srl, con deliberazione adottata dal CDA 23/2022, ha validato il Piano Economico e Finanziario pluriennale per gli anni 2022-2025 del servizio rifiuti urbani (completo degli allegati di legge agli atti del Comune);

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito relativo all'anno 2022, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n. 443/2019, così come integrata dalle delibere Arera n. 238/2020 e n. 363/2021, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG), il quale espone un costo complessivo di €. 155.253,00, per la prima annualità del PEF, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, in cui è previsto che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

CONSTATATO che l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimenti del servizio integrato dei rifiuti periodo 2018/2021; tale provvedimento dell'ARERA ha previsto un nuovo metodo tariffario (MTR) al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

-l'integrazione con deliberazione 57/2020 (con la quale sono state introdotte specifiche semplificazioni procedurali) e poi con le deliberazioni 238/2020 e 493/2020 con le quali, al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR;

-la definizione del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTR2, in vigore dal 2022, dovrebbe confermare l'imposizione della citata Deliberazione 443/2019 che reca le disposizioni inerenti la determinazione delle entrate tariffarie relative all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, definisce un perimetro gestionale assoggettato alla regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale che, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

con particolare riferimento alla recente circolare del Ministero della Transizione Ecologica che ha evidenziato la necessità di superare l'attuale disallineamento tra costi e gettito, determinato dalla circostanza che il MTR stabilisce: i costi per l'elaborazione del PEF TARI siano quelli del biennio precedente;

- l'art 6 della Deliberazione 443/2019 che disciplina altresì la procedura di approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato)

- l'art. 3-bis, comma 1.bis, del D.L. 138/2011 attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]".

DATO atto che il CSR nel validare il PEF 2022/2025 ha:

- tenuto conto dei principi dettati dal MTR-2 introdotto da AREA con deliberazione 363/2021 al punto 9.3;

- nel proprio provvedimento di validazione ha precisato che la Società 5 Valli Servizi srl, nel poter procedere alla finalizzazione dei servizi previsti nel Piano Industriale, ha chiesto di inserire nel MTR2 Costi Operativi Incentivanti pari a € 671.78700 per il 2022, necessari al completamento del programma di attivazione, entro il corrente anno, su tutto il territorio di propria competenza del nuovo servizio di raccolta basato sul porta a porta spinto o di prossimità. Inoltre l'utilizzo dei costi operativi 2020 non riflette l'effettivo onere per la realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale superando, pertanto, il limite di crescita alle entrate tariffarie ai sensi dell'Art. 4.6 del MTR2 chiedendo, con apposita istanza, che vengano riconosciuti tutti i costi riportati nel PEF;

- messo in evidenza una forte situazione di squilibrio economico e finanziario della gestione (come da relazione allegata al PEF agli atti del Comune) e che i Comuni, soci della società in house e diretti fruitori del servizio, hanno comunque evidenziato la volontà di procedere con la gestione in essere;

SENTITE, al tal proposito, le seguenti comunicazioni e considerazioni del sindaco che così si sintetizzano:

- nei mesi scorsi, a seguito di emissione di fatture a conguaglio per la raccolta e smaltimento rifiuti, l'ente ha più volte chiesto chiarimenti in merito alla gestione della società, alla consistenza e metodo di riparto dei costi, in particolar modo relativi all'aumento dei costi di smaltimento da parte di SRT con decorrenza 2020. Brevemente si precisa che tale costo viene fatturato da parte di SRT spa a 5 Valli Servizi srl che successivamente ne cura il riparto tra i soci. A tal proposito abbiamo dato inizio ad una serie di richieste di chiarimenti in merito a questa inutile "doppia fatturazione" che non ci ha permesso di comprendere fino in fondo la correlazione tra l'importo da 5 Valli versato a SRT spa e quanto ai Comuni richiesto (SRT ha rimarcato un notevole ritardo da parte di 5 Valli nel pagare le fatture emesse dalla società di smaltimento);
- l'aumento dei costi legati alla raccolta e trasporto dei rifiuti, giustificata con più investimenti in personale e mezzi per l'avviamento della raccolta differenziata porta a porta, ha sollevato perplessità manifestate in più occasioni con richieste di chiarimenti a mezzo Pec o direttamente dal sottoscritto durante le assemblee (si veda in particolare il verbale, agli atti del Comune, dell'assemblea del 12/04/2022), senza ricevere esaurienti risposte;
- ulteriore perplessità più volte espressa è da attribuire al metodo di riparto dei maggiori costi di raccolta e trasporto dei rifiuti "presunti investimenti", peraltro votato a maggioranza dai soci, che tiene conto solamente del numero di utenze di ciascun comune. Tale criterio ha fortemente penalizzato i soci "piccoli Comuni" in cui sono presenti molte utenze stagionali senza considerare l'effettivo quantitativo conferito dal singolo Comune oppure il numero di cittadini residenti (a nostro avviso contrasta con il principio "chi inquina paga"). L'iniquità di questo sistema di riparto è rilevante sia sulle utenze domestiche, in quanto viene equiparata una "seconda casa" a una abitazione stabile, sia sulle utenze non domestiche, equiparando un modesto negozio di vicinato con centri di media e grande distribuzione;
- l'aumento, rispetto all'anno passato, che il PEF porterà alle tariffe del Ruolo 2022 è totalmente da attribuire a maggiori costi fissi e variabili necessari alla gestione della Società

5 Valli Servizi srl e pertanto il Comune ha cercato di ottimizzare i propri costi evitando oneri non necessari e obbligatori per legge;

CONSIDERATO che, quanto sopra evidenziato, ha portato ad una serie di considerazioni e decisioni prese dall'Ente che:

- ha optato per la fatturazione diretta da parte di SRT spa per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti a garanzia del fatto che non ci siano costi di ricarica da parte di 5 Valli servizi srl (tale opzione è stata già esercitata da alcuni Comuni soci);
- ha sollecitato il passaggio, in maniera tempestiva, alla raccolta porta a porta o di prossimità prevista per il nostro Comune, a dimostrazione che l'aumento delle tariffe che i cittadini vedranno nel ruolo TARI 2022, stabilite in base al PEF, porteranno ad un servizio di raccolta più efficiente a favore di un maggior livello di differenziazione dei rifiuti, necessario per raggiungere conseguentemente un risparmio nel costo di smaltimento;
- valuterà l'ipotesi di passaggio ad altra forma di gestione del servizio raccolta e trasporto rifiuti, senza perdere di vista l'essenzialità del servizio che non può essere sospeso. Da parte del personale e del sottoscritto c'è stata ampia attenzione alle decisioni prese in ambito assembleare di 5 Valli Servizi srl, dalle quali non possiamo sottrarci nonostante le obiezioni sollevate, per votazioni espresse a maggioranza dei soci;
- la validazione del PEF 2022/2025 da parte del CSR ci pone ulteriormente in una posizione assai delicata e rivolta ad un unico senso, quello di procedere con l'approvazione delle tariffe Tari 2022 determinate sui costi validati al solo scopo di garantire la salvaguardia, l'integrità e gli equilibri del bilancio, riservandoci ogni iniziativa a tutela degli interessi dell'ente e dei cittadini;

ATTESO che la TARI, (tributo servizio rifiuti) deve essere determinato sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e con la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 31 del 29.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe in base al Piano Finanziario di cui sopra, che:

- le utenze erano state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022, con un costo complessivo di €. 155.253,00, suddiviso in costi fissi totali €. 46.013,00 e costi variabili totali €. 109.240,00 comprensivi della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 (quota a rimborso del Miur pari a € 15800);
- preso atto che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della stima della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 87% per le utenze domestiche e nel 13,00% per le utenze non domestiche;

VISTI:

- il comma 38, art. 1 della Legge 205/2017 che, modificando il comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, estende di un anno la facoltà per i comuni che applicano il metodo cosiddetto normalizzato di disapplicare i coefficienti Ka, di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, da utilizzarsi per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche, e di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile della tariffa delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato DPR 158/1999;

- il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate:

\*1° rata in acconto pari al 50% entro il 30 settembre 2022;

\*2° rata a saldo entro il 30 novembre 2022;

\* unica soluzione coincidente con la prima rata

RITENUTO di applicare le agevolazioni già previste nel piano finanziario 2020 e precedenti:

- Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
- Utenze non domestiche: riduzione del 20% del coefficiente Kc e Kd minimo da applicarsi sulla tariffa per le seguenti attività produttive:
  - a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
  - b) Bar, caffè, pasticceria,
  - c) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

DATO atto che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19, sono state trasferite risorse nel corso degli anni 2020 e 2021 per ristori alle utenze non domestiche TARI; il risparmio generato dagli anni precedenti pari a € 1876,00 verrà utilizzato nel corso dell'anno 2022, demandando alla Giunta con successivo provvedimento, la competenza di individuazione dei criteri;

UDITA la proposta del Sindaco come riportato nel verbale della seduta consiliare del 31/05/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio tributi sulla proposta di deliberazione, fatte proprie tutte le riserve espresse in premessa e al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

Con voti unanimi espressi in forma palese dai consiglieri, previa singola chiamata nominale;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare per l'anno 2022 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:
  - le tariffe sul piano finanziario 2022/2025, pervenute da parte del CSR, che ne ha curato la validazione, (all. 1 ) composto da costi fissi e variabili pari ad € 155.253,00 (costi fissi totali € 46.013,00 e costi variabili totali € 109.240,00 comprensivi della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 (quota a rimborso del Miur pari a € 158,00);
  - le relative tariffe TARI elaborate con il software gestionale dell'ente (all. 2) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche
  - le scadenze di pagamento da parte dei contribuenti:

1 rata	pari al 50% della TARI	30/09/2022
2 rata	a saldo	30/11/2022
  - unica soluzione coincidente con la prima rata
- 2) Di confermare le seguenti agevolazioni:
  - Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;

- Utenze non domestiche: riduzione del 20% del coefficiente Kc e Kd minimo da applicarsi sulla tariffa per le seguenti attività produttive:
  - d) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
  - e) Bar, caffè, pasticceria,
  - f) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 3) di quantificare in €155.253,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRIF/2020 (quota a rimborso da parte del MIUR) il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti oltre alla quota TEFA del 5% alla Provincia pari a € 6.764,95 che verrà riversato direttamente al titolare del diritto;
- 4) di dare atto che il gettito di cui al punto 3) subirà una modifica fisiologica a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2022, in cui verranno recepite tutte le variazioni intercorse nell'anno;
- 5) di demandare alla Giunta Comunale, con successivo provvedimento, la definizione dell'utilizzo di economia pari a € 1876,00 sulle risorse stanziare negli anni 2020 e 2021 per ristori TARI utenze non domestiche;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- 7) di demandare al CSR di Novi Ligure tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante l'apposita piattaforma, degli atti relativi al PEF 2022, all'Autorità di regolazione per Energia e Reti (ARERA), ai sensi della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale  
F.to MOGNI Dott. GIANNI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 23.06.2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale  
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale  
F.to MOGNI Dott. GIANNI

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.05.2022

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale  
F.to MOGNI Dott. GIANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Addì, 23/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. MOGNI GIANNI